AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 42

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
2 novembre 2026

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5

C12848 - IPLOM/BRUSCHI & MULLER

Provvedimento n. 32071 *5*

C12859 - UNIPOL ASSICURAZIONI/BPER BANCA

Provvedimento n. 32072 *9*

C12864 - FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS-AKSÌA/SE.RI.NEX-EVT TOOLS-KINTEK

Provvedimento n. 32073 *20*

C12866 – ESSECO INDUSTRIAL/INOVYN PRODUZIONE ITALIA

Provvedimento n. 32075 *24*

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 36

AS2197 – COMUNE DI FIUMICINO (RM) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE – DELIBERAZIONE 78/2026 36

AS2198 – COMUNE DI UDINE - INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 40

VARIE 43

FORMULARI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DEL 19 GIUGNO 2026, N. 120

Provvedimento n. 32076 *43*

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12848 - IPLOM/BRUSCHI & MULLER
Provvedimento n. 32071

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 ottobre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la comunicazione della società Iplom S.p.A., pervenuta il 17 luglio 2026;

VISTA la richiesta di informazioni trasmessa a Iplom S.p.A. il 5 agosto 2026, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni e la documentazione inviate da Iplom S.p.A. il 14 agosto e il 23 settembre 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Iplom S.p.A. (di seguito anche "Iplom"; C.F. 02242120109), controllata al 99,9% da Finoil S.p.A.[1], è una società operante nella lavorazione e trasformazione di prodotti petroliferi, attiva in particolare nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi e lubrificanti.

Iplom, nel 2025, ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato mondiale pari a circa *[1-2]*[*] miliardi di euro.

2. Bruschi & Müller S.r.l. (di seguito anche "B&M"; C.F. 00303930176) è una piccola media impresa attiva prevalentemente nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi, quali il gasolio extra-rete, nella Provincia di Brescia ed il bitume, nel Centro-Nord Italia (prevalentemente in Lombardia e Veneto). B&M è controllata al 60% da *[omissis]*. Iplom detiene attualmente il 20% del capitale sociale di B&M, mentre il restante 20% è detenuto da *[omissis]*.

B&M, nel 2025, ha realizzato, interamente in Itaia, un fatturato pari a circa *[36-100]* milioni di euro.

[1] *Holding* del Gruppo, opera quale società di partecipazioni finanziarie, e non svolge attività operativa. A sua volta Finoil S.p.A. è partecipata al 54,3% dalla famiglia Profumo, al 35,6% dalla Energy Man Group (società lussemburghese) e al 10% da Rosehopeitalia S.r.l.

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione in due *tranche* da parte di Iplom dell'intera partecipazione al capitale sociale di B&M, prima attraverso l'acquisizione del controllo esclusivo tramite il 60% delle quote detenute da *[omissis]* e, successivamente, del controllo totalitario tramite l'acquisto dell'ulteriore 20% da *[omissis]*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/1990.

5. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

6. B&M è attiva prevalentemente nel settore della rivendita di prodotti petroliferi (essenzialmente bitume e gasolio extra-rete[2]) in Lombardia e Veneto e dispone di un unico deposito situato nel comune di Brescia e di una flotta di autobotti di proprietà utilizzate per la movimentazione dei prodotti.

7. In considerazione dell'operatività dell'impresa acquisita, l'Operazione riguarda i mercati delle vendite extra-rete di gasolio per autotrazione[3] e vendite di bitumi stradali tradizionali[4]. Le Parti a riguardo sottolineano che anche per i bitumi è possibile individuare diversi livelli della filiera, distinguendo le vendite nei confronti di rivenditori (di seguito anche "B2B") e quelle nei confronti dei consumatori finali (di seguito anche "B2C")[5]. Inoltre, per quel che riguarda l'estensione

[2] B&M è attiva, in via del tutto residuale, nelle vendite di alcuni altri prodotti petroliferi, tra cui gasolio per riscaldamento, agricolo, olio combustibile e benzina.

[3] Cfr. C12327 - *Centro Calor/Restiani*, provvedimento. n. 28436 del 15 dicembre 2020, in Bollettino n. 46/2020; C12386 – *Tamoil Italia/Repsol Italia*, provvedimento n. 29824 del 14 settembre 2021 in Bollettino n. 39/2021 e C12535 IP *Italiana Petroli/Esso Italiana*, provvedimento n. 30745 del 1° agosto 2023, in Bollettino n. 30/2023. In particolare, il segmento B2B identifica le vendite effettuate dalle società petrolifere ai grandi rivenditori nell'ambito della fase primaria della distribuzione mentre quello B2C comprende le vendite extra-rete effettuate nei confronti di utilizzatori finali di tali prodotti petroliferi, includendo tra questi anche le singole stazioni di servizio e appartenenti a una fase secondaria della distribuzione. L'estensione geografica di tali mercati è individuata nei bacini di utenza tracciabili, utilizzando un raggio di 150 km, attorno a ciascun impianto utilizzato per la vendita dei suddetti prodotti petroliferi.

[4] Cfr. C12535 – *IP Italiana Petroli/Esso*, cit. e I732 – *Aumento prezzi bitume*, provvedimento n. 22322 del 20 aprile 2011, in Bollettino n. 16/2011.

[5] Se le prime avvengono a partire dagli impianti produttivi o da depositi primari, con modalità di vendita/trasporto "*ex-rack*", ovvero direttamente dalle pensiline di carico dei depositi o raffinerie, le vendite B2C richiedono la presenza di una flotta di autobotti "franco destino" con la quale il prodotto viene trasportato e consegnato ai clienti finali e potrebbero avvenire anche senza alcun deposito.

geografica del mercato, Iplom ha precisato che, con le nuove tecnologie, la trasportabilità del bitume è di gran lunga superiore a 300 km[6].

8. Con riferimento al gasolio extra-rete per uso autotrazione, B&M opera quasi esclusivamente nel mercato B2C (rifornendosi, tra gli altri, dalla stessa Iplom) e detiene una quota stimata inferiore al 10% nel relativo mercato geografico. Iplom è invece attiva nel segmento B2B utilizzando quali basi di carico primarie, oltre alla raffineria di Busalla, i depositi di Sigemi Lacchiarella, Sigemi San Quirico, Volpiano e Costieri D'Alesio Livorno[7]. L'unica tra tali basi che risulta geograficamente vicina al bacino di vendita di B&M è il deposito primario Sigemi di Lacchiarella. Utilizzando dati relativi ai volumi erogati direttamente dagli operatori presenti nella *catchment area*, la quota di mercato nelle vendite B2B di gasolio per autotrazione attribuibile a Iplom da tale impianto risulta inferiore al 15%. Pertanto, sia a livello orizzontale che verticale, l'operazione non dà luogo a mercati interessati nel settore del gasolio.

9. Con riferimento al bitume, Iplom è attiva nella produzione e vendita di bitume stradale tradizionale, per la quasi totalità (e più il particolare per il *[95-100%])* di tipo B2B, ossia effettuate nei confronti di rivenditori quali B&M a partire dalle proprie basi di carico (raffineria di Busalla e deposito di Arquata). B&M opera invece esclusivamente nel segmento di mercato B2C e, in ogni caso, acquista la quasi totalità del bitume dalla stessa Iplom, per poi distribuire il prodotto ai clienti finali tramite la propria flotta di autobotti, senza avvalersi di alcun deposito[8]. Tali vendite (che la Parte stima risultare inferiori al 5% del totale del mercato), pertanto, non possono essere considerate in sovrapposizione con quelle di Iplom nel medesimo territorio.

10. Inoltre, le Parti sostengono che la quota di mercato attribuibile a Iplom nel contesto competitivo rilevante sarebbe inferiore al 25%[9], per cui l'operazione non darebbe luogo a mercati interessati derivanti dalle relazioni verticali tra le Parti. In ogni caso, appaiono del tutto implausibili ipotesi di *customer* e *input foreclosure* in ragione della posizione di mercato limitata di B&M e della circostanza che, già antecedentemente all'Operazione, questa acquistava già la quasi totalità del prodotto da Iplom.

11. Alla luce di quanto rappresentato, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990;

6 Considerato che il bitume viene caricato a temperature intorno ai 140-150 gradi, le autobotti attualmente utilizzate per il trasporto sono coibentate permettendo il mantenimento della temperatura fino a livelli di operatività per un tempo compreso tra le 24 e 36 ore, con distanza massime percorribili estremamente ampie.

7 Iplom opera anche in via indiretta, tramite le proprie società controllate Centrocalor S.r.l. e Restiani S.p.A., nel mercato B2C, avvalendosi di depositi secondari di proprietà ubicati in Piemonte e di flotte di autobotti di trasportatori terzi per il trasporto primario e secondario. Nessuno di tali depositi secondari si trova nel medesimo mercato geografico di B&M.

8 A riprova di ciò, le Parti hanno fornito l'elenco dei principali clienti di ciascuna di esse, dai quali non risulta alcuna sovrapposizione tra di essi.

9 In particolare, Iplom afferma che nel mercato di riferimento la società compete principalmente con la Raffineria di Sannazaro De' Burgondi (PV) (Eni); (ii) Raffineria Alma di Ravenna (Alma e Api-IP); (iii) Raffineria Api-IP di Falconara (AN (Api-IP), per le quali stimano quote di mercato pari, rispettivamente, superiori al 25%, 20% e 15%.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle imprese e del made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

C12859 - UNIPOL ASSICURAZIONI/BPER BANCA
Provvedimento n. 32072

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 ottobre 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTO il regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Unipol Assicurazioni S.p.A. in data 7 settembre 2026;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito, "Unipol"; C.F. 00284160371) è la compagnia di assicurazione e riassicurazione multi-ramo a capo del gruppo assicurativo Unipol, attivo a livello nazionale in diversi settori (assicurativo, finanziario, della gestione del risparmio, immobiliare, alberghiero, agricolo, sanitario, della *mobility*, del *welfare*, della ricettività portuale, nonché nei servizi di pagamento, nei servizi di telepedaggio, nel noleggio a lungo termine e nei servizi collegati).
Unipol non risulta sottoposta al controllo di alcuna impresa o altro soggetto; i principali azionisti sono Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa, Nova Coop Società Cooperativa e Holmo S.p.A..
Il Gruppo Unipol ha realizzato, nel 2025, tenendo conto delle sole attività assicurative, un fatturato complessivamente pari a [*10-20*]* miliardi di euro, dei quali [*10-20*] miliardi di euro per vendite realizzate nell'Unione europea e, in particolare, in Italia.

2. BPER Banca S.p.A. (di seguito, "Bper"; C.F. 03830780361) è una società quotata, ad azionariato diffuso, a capo dell'omonimo gruppo bancario, attivo nell'offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi.
Bper non risulta allo stato sottoposta al controllo di alcuna impresa o altro soggetto; il suo maggiore azionista è Unipol, titolare del 19,98% del relativo capitale sociale, mentre gli altri principali azionisti sono Fondazione di Sardegna (7,41%), BlackRock Inc. (5,00%) e J.P. Morgan SE (4,63%). Il flottante, ossia gli azionisti titolari di partecipazioni inferiori alla soglia del 3%, è rappresentato da circa il 63% del capitale sociale di Bper.
Il Gruppo Bper, nel 2025, ha realizzato un fatturato complessivamente pari a [*8-9*] miliardi di euro, dei quali [*8-9*] miliardi di euro per vendite realizzate nell'Unione europea e [*8-9*] miliardi di euro in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame (di seguito, "Operazione") ha per oggetto l'acquisizione, da parte di Unipol, del controllo esclusivo di fatto su Bper. In particolare, Unipol ha dichiarato la propria ferma intenzione di addivenire al controllo di fatto di Bper, incrementando la propria partecipazione, dall'attuale 19,98% fino al 24,99%. Tale aumento potrà infatti consentire a Unipol di nominare – in occasione della prossima Assemblea degli azionisti di Bper, che sarà convocata nell'aprile del 2027 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (di seguito, "CdA") e del Collegio Sindacale – la maggioranza dei membri del CdA stesso (almeno otto candidati sui quindici membri da eleggere).

4. In proposito, nel giugno del 2026 Unipol ha sottoscritto con JP Morgan SE e BNP Paribas due contratti derivati (nella forma di *total return equity swap*) che prevedono anche un'opzione di conversione, ossia il fatto che, oltre a ricevere il rendimento economico del titolo sottostante durante la vita del contratto, la contraente Unipol ha il diritto, al momento della scadenza o della conversione, di acquistare le azioni di Bper (opzione cosiddetta di *physical settlement*), anziché regolare la posizione soltanto in denaro. Essendo il numero complessivo massimo di azioni Bper che Unipol potrà acquistare in questo modo pari al 4,99% del capitale sociale della prima, la partecipazione della seconda potrà arrivare alla suddetta quota del 24,99%.

5. Quanto al CdA di Bper, l'attuale Consiglio è stato nominato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi nell'aprile del 2024, per un mandato di tre esercizi (triennio 2024-2026), ponendosi pertanto la necessità di nuove nomine nell'Assemblea programmata per l'aprile del 2027. I membri del CdA sono quindici e lo Statuto di Bper non prevede maggioranze qualificate, diritti di veto o clausole di altra natura idonee ad alterarne i meccanismi di voto; pertanto, le deliberazioni consiliari sono adottate con la maggioranza assoluta dei consiglieri (pari a otto).

Rientrano nella competenza del CdA le materie di carattere strategico per il diritto della concorrenza[1], che non sono demandate all'Assemblea degli azionisti di Bper, alla quale sono invece riservate le competenze attribuite inderogabilmente dalla normativa.

6. I membri del CdA di Bper vengono eletti sulla base di un meccanismo di voto di lista puramente proporzionale che, in occasione della predetta ultima elezione del 2024, aveva portato Unipol a esprimere sette consiglieri tratti da una lista che aveva ottenuto il secondo maggior numero di voti[2]; in tale occasione, la lista con il maggior numero di voti era stata quella presentata da Assogestioni (per conto di undici gestori di diciannove OICR – Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), che aveva eletto tre consiglieri (con i rimanenti cinque espressione, invece, della lista presentata dalla Fondazione di Sardegna).

Allo stato, pertanto, avendo espresso sette consiglieri su quindici, Unipol non è in grado di determinare autonomamente le decisioni strategiche di Bper.

[1] Quali, tra le altre: la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza; la definizione di linee generali, indirizzi, politiche, processi, modelli, piani e programmi, nonché operazioni strategiche e piani industriali e finanziari; l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo o rilevanti.

[2] In generale, Unipol ha costantemente esercitato in Assemblea dei soci i diritti di voto inerenti all'intera propria partecipazione detenuta in Bper.

7. In tale contesto, la Parte notificante, oltre a descrivere gli elementi che la vincolano a esercitare la sopra descritta opzione di *physical settlement*[3], ha rappresentato che, a valle dell'esercizio dell'opzione e del conseguente incremento della partecipazione detenuta in Bper, essa avrà la ragionevole certezza[4] di nominare, nella prossima Assemblea degli azionisti, otto consiglieri, e dunque la maggioranza assoluta del CdA, persino nel caso in cui la lista Unipol risultasse seconda per voti, sulla base di alcune circostanze fattuali e assunzioni, tra cui: (i) la natura particolarmente frammentata dell'azionariato di Bper[5]; (ii) i tassi storici di partecipazione media alle assemblee degli azionisti di Bper; (iii) l'aspettativa che Assogestioni presenti una lista con non più di cinque candidati consiglieri (quest'ultima ha infatti sempre presentato, nelle precedenti elezioni degli organi sociali di Bper, una lista di minoranza con tre candidati e, in ogni caso, ai sensi del regolamento interno di Assogestioni, è tenuta a presentare esclusivamente liste di minoranza, composte da un numero di candidati inferiore alla metà di quello dei componenti da eleggere); (iv) i rilievi, relativi ai comportamenti di voto osservati in passato, secondo cui la lista di Assogestioni è sempre risultata la più votata nelle precedenti assemblee di rinnovo del CdA, ma non ha mai ottenuto un numero di voti superiore alla maggioranza assoluta del capitale con diritto di voto e, sulla base del meccanismo proporzionale di voto di lista, è stata sempre assicurata la nomina di tutti i candidati della lista Unipol, assumendo inoltre che la lista di Fondazione di Sardegna ottenga solo i voti corrispondenti alla sua attuale partecipazione azionaria in Bper.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, in quanto ciascuna delle Parti realizza più di due terzi del proprio fatturato totale nell'Unione europea all'interno di un unico Stato membro (l'Italia), ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

9. L'IVASS, con parere pervenuto in data 5 ottobre 2026, ritiene che, sulla base delle informazioni disponibili, l'Operazione non sia in grado di alterare in modo duraturo l'equilibrio concorrenziale dei mercati della produzione e distribuzione assicurativa.

[3] Si noti che la parte notificante ha altresì rappresentato che [*omissis*]. Per quanto riguarda la tempistica del *physical settlement*, la parte notificante ha rappresentato che [*omissis*].

[4] Cfr. §. 59 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01).

[5] Unipol stima in particolare di incrementare il proprio peso relativo sul capitale votante in Assemblea dall'attuale [*30-50%*] circa al [*40-60%*] circa, tenuto conto dei tassi storici di partecipazione alle Assemblee degli azionisti di Bper.

V. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

V.1 I mercati rilevanti

10. Da un punto vista merceologico, in considerazione dell'attività svolta da Bper oggetto di acquisizione e in ragione dei precedenti dell'Autorità, l'Operazione interessa i seguenti settori: produzione e distribuzione di prodotti assicurativi del comparto vita e danni; gestione e distribuzione dei prodotti della previdenza complementare nell'ambito del risparmio gestito; servizi di incasso per conto di terzi; servizi di noleggio a lungo termine; servizi di telepedaggio.

a) I mercati assicurativi

11. I mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale (essendo questo l'ambito ove sono definite le condizioni delle polizze offerte e la struttura della politica commerciale), e fase distributiva, che si caratterizza invece per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo prassi dell'Autorità[6]. In questa seconda fase, infatti, rileva la presenza di reti distributive differenziate, che competono a livello locale (reti bancarie, agenzie in mono e pluri-mandato, *broker*, altri intermediari, canali digitali con vendita diretta); in particolare, l'intermediario non interviene nella determinazione dei premi, di competenza della compagnia assicurativa a livello centralizzato, ma può agire nell'ambito dei margini di flessibilità da questa concessa applicando eventuali sconti o condizioni tariffarie dedicate a specifiche platee di clienti.

12. Inoltre, con riferimento all'attività di produzione, sempre per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo.

Con riferimento all'attività di distribuzione, invece, sia i rami danni che i rami vita si considerano nel loro complesso, senza ulteriori segmentazioni all'interno di ciascuno comparto, in considerazione del fatto che nella fase di collocamento le reti si differenziano, per tipo di soggetti attivi e modalità di azione, solo in funzione delle due aree (danni o vita) di rischi coperti.

13. Sempre con riferimento all'attività distributiva, i rapporti tra compagnie assicurative e distributori si fondano tipicamente su accordi verticali, che disciplinano le condizioni per la promozione e il collocamento dei prodotti assicurativi. Tra le diverse forme che tali accordi possono assumere, un ruolo di particolare rilievo è svolto dagli accordi di cosiddetta *bancassurance*, attraverso i quali le compagnie assicurative si avvalgono delle reti distributive degli istituti bancari per offrire alla clientela di questi ultimi i propri prodotti assicurativi (dei rami vita e danni), come avviene nel caso di specie per la distribuzione dei prodotti Unipol da parte di Bper.

[6] Cfr., *ex multis*, C12836 - *Intesa Sanpaolo/Banca Monte dei Paschi di Siena*, provvedimento n. 32052 del 14 settembre 2026, in Bollettino n. 36/2026 e C11524 – *Unipol-Gruppo Finanziario/Unipol Assicurazioni-Premafin Finanziaria-Fondiaria SAI-Milano Assicurazioni*, provvedimento n. 23678 del 19 giugno 2012, in Bollettino n. 25/2012.

b) Il mercato dei prodotti della previdenza complementare

14. La previdenza complementare o integrativa ha l'obiettivo di soddisfare, in aggiunta alla previdenza obbligatoria e, dunque, quale secondo pilastro del sistema pensionistico, l'esigenza di reddito dei lavoratori nella fase del loro pensionamento.

Secondo consolidato orientamento dell'Autorità[7], la gestione di prodotti della previdenza complementare rientra nel comparto del risparmio gestito, di cui costituisce un distinto mercato del prodotto, con una fase della produzione a monte e una fase della distribuzione a valle[8], che si considerano anch'esse mercati distinti, in termini sia merceologici che geografici.

15. Al riguardo, nell'ambito dei prodotti della previdenza complementare, è possibile distinguere tra Fondi Pensione Negoziali o chiusi (di seguito, "FPN"), Fondi Pensione Aperti (di seguito, "FPA") e Piani Individuali Pensionistici (di seguito, "PIP")[9]. Nello specifico, i FPN sono ad adesione collettiva in quanto istituiti per singola azienda o gruppi di aziende, per categorie di lavoratori e talvolta per raggruppamento territoriale; essi sono oggetto di un contratto collettivo nazionale oppure di accordi o regolamenti aziendali/territoriali[10] e sono gestiti, sulla base dei contributi, da società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione o banche. I FPA, invece, possono essere sia a adesione collettiva (come i fondi chiusi) che individuale, e sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazione e società di gestione del risparmio. Infine, i PIP sono contratti di previdenza complementare a adesione esclusivamente individuale, parimenti prodotti e gestiti direttamente dalla società istitutrice o emittente.

Secondo le Parti, i descritti prodotti della previdenza complementare, in ragione delle caratteristiche relative alla gestione e alla struttura del fondo offerto, nonché alla circostanza che rispondono a differenti esigenze della domanda, potrebbero portare all'identificazione di distinti mercati merceologici.

A ogni modo, nel caso di specie, stanti le considerazioni che seguono in termini di effetti dell'Operazione, non risulta necessario addivenire a una più precisa delimitazione dei mercati del prodotto in questione.

16. Per quanto riguarda la dimensione geografica del mercato dei prodotti della previdenza complementare, analogamente ai mercati assicurativi, la fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. La

[7] Cfr. C12836 - *Intesa Sanpaolo/Banca Monte dei Paschi di Siena*, cit..

[8] I prodotti di previdenza complementare sono collocati presso la clientela attraverso una pluralità di operatori e canali distributivi (nel cui ambito si rileva anche la crescente importanza delle piattaforme digitali dirette, che consentono la sottoscrizione *online* del prodotto senza intermediazione fisica). In particolare, le banche distribuiscono i FPA di propria istituzione o di terzi) prevalentemente attraverso la propria rete di sportelli e i consulenti finanziari dipendenti o abilitati all'offerta fuori sede; le imprese di assicurazione si avvalgono delle proprie reti di agenti, dei *broker* assicurativi e, per i PIP anche della rete bancaria in virtù di accordi di *bancassurance*; le società di gestione del risparmio e quelle di intermediazione mobiliare, infine, distribuiscono i fondi aperti di propria istituzione tipicamente tramite reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

[9] Per completezza, si rileva l'esistenza anche dei Fondi Pensione Preesistenti (di seguito, "FPP"), ossia fondi già istituiti alla data del 15 novembre 1992 (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993 che ha riformato il sistema della previdenza integrativa in Italia), spesso aziendali bancari/assicurativi e a gestione talvolta diretta; i FPP restano rilevanti per risorse gestite ma sono destinati a un ruolo residuale, non potendo più ampliare la platea di aderenti.

[10] Per le forme di adesione collettiva, infatti, la stessa adesione è legata al rapporto di lavoro con l'azienda ed è, dunque, collegata all'applicazione del contratto collettivo di lavoro (nazionale, territoriale o aziendale).

fase distributiva, invece, considerando la ridotta mobilità della domanda, presenta una dimensione geografica, in prima approssimazione, provinciale.

c) Il mercato dei servizi di incasso per conto terzi

17. I servizi funzionali all'incasso di fondi di denaro per conto di terzi costituiscono servizi di intermediazione tra soggetti titolari di un credito (enti privati o pubblici) e i relativi debitori, che devono effettuare un pagamento per estinguere la propria posizione debitoria nei confronti dei primi[11]. In particolare, gli enti creditori si servono di tali servizi per riscuotere il pagamento di utenze, servizi, tributi, imposte, multe, ecc..

18. I servizi funzionali all'incasso sono svolti da diverse tipologie di intermediari autorizzati (quali banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica tra cui anche Poste Italiane) e sono caratterizzati da significative dinamiche evolutive, anche in ragione del fatto che la normativa ha consentito un rilevante ampliamento della platea dei possibili *player* e il ricorso crescente a soluzioni digitali innovative per i pagamenti.

Gli intermediari mettono infatti a disposizione dei pagatori una pluralità di strumenti[12] e di canali[13] per effettuare i pagamenti.

19. Sull'attività di tali intermediari esercita una crescente pressione concorrenziale la piattaforma PagoPA, che gestisce pagamenti sia alla pubblica amministrazione che a enti creditori privati – quali aziende di servizi, *utilities*, sanità privata convenzionata – e a cui hanno aderito oltre quattrocento prestatori di servizi di pagamento (che includono banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e altri intermediari finanziari).

20. Per svolgere i servizi funzionali all'incasso, gli intermediari e le rispettive piattaforme tecnologiche concludono anche rapporti di convenzionamento con reti di esercenti (bar, tabaccai, edicole, catene della grande distribuzione organizzata). Tali rapporti risultano caratterizzati dall'assenza di esclusive con gli intermediari autorizzati, il che consente agli esercenti di aderire in contemporanea a più offerte di convenzionamento con diverse piattaforme di incasso[14].

21. Gli strumenti di pagamento e i canali utilizzati (*online* o punto vendita fisico) potrebbero considerarsi sostanzialmente fungibili per creditori e debitori; per tale ragione, dal punto di vista

[11] L'attività di intermediazione può comprendere la fornitura di servizi di pagamento, che consentono al debitore di estinguere il debito utilizzando diversi strumenti; tuttavia, nella misura in cui il pagamento attraverso l'intermediario può essere effettuato anche in contanti, tale attività può ritenersi più propriamente incentrata sulla funzione di incasso del credito per conto degli enti creditori.

[12] Essi includono, oltre al pagamento in contante, le disposizioni di incasso (tra cui gli addebiti pre-autorizzati in conto, ovvero domiciliazioni in conto o su carta, i RIBA-MAV e i RAV), gli F24, i CBill, i bonifici bancari (tra cui quelli effettuati con finalità di pagamento dei bollettini postali o bancari), i pagamenti con carta di credito e debito; non sono inclusi in tale ambito i pagamenti effettuati dal debitore (a prescindere dallo strumento utilizzato) su canali diretti dell'ente creditore (ad esempio sito/app, punti fisici/negozi).

[13] In particolare, i pagamenti possono essere effettuati dai debitori sia *online* (siti *web* e *app* dei vari intermediari) sia attraverso punti di accesso fisici (sportelli bancari, ATM, uffici postali, reti di esercenti quali bar, tabaccai, ricevitorie, edicole, catene della GDO).

[14] Il debitore, ma talvolta anche (oppure solo) il creditore, che si avvale della rete di esercenti convenzionati con dette piattaforme di intermediazione per effettuare il pagamento dell'importo dovuto, paga una commissione. Di regola, tale commissione viene poi suddivisa tra l'intermediario stesso, che ne trattiene una parte per il servizio di intermediazione reso all'ente creditore, e gli esercenti convenzionati (a cui l'intermediario corrisponde, infatti, una *fee* per ogni incasso).

merceologico, il mercato dei servizi di incasso per conto terzi è stato considerato, nella prassi dell'Autorità[15], in prima approssimazione come un unico mercato.
Dal punto di vista geografico, in accordo alla medesima prassi, la dimensione del mercato è da ritenersi nazionale, attesa in particolare l'omogeneità delle caratteristiche di domanda e offerta sull'intero territorio italiano.

d) I mercati del noleggio a lungo termine di veicoli

22. Il noleggio a lungo termine (di seguito anche "NLT") di veicoli consiste nella locazione, per un periodo superiore a un anno, del veicolo e nell'erogazione di una serie di servizi tecnici e gestionali accessori, di carattere assicurativo e non[16].
Al termine del contratto il veicolo è restituito al locatore proprietario, che può procedere a un nuovo noleggio oppure, qualora il veicolo abbia raggiunto limiti di usura prefissati, può vendere il veicolo sul mercato dell'usato.

23. Con riferimento al NLT, la prassi dell'Autorità[17] ha identificato i seguenti possibili mercati distinti: (a) mercato per il NLT di autovetture e veicoli commerciali leggeri, e mercato per il NLT di veicoli commerciali medi e pesanti; (b) mercati distinti per il NLT relativi ai diversi segmenti di clientela (privati, aziende e pubblica amministrazione), in virtù del diverso *range* di veicoli e di servizi accessori a cui tali segmenti potrebbero essere interessati, delle diverse modalità di gestione dei rapporti commerciali e della possibile diversificazione delle offerte commerciali e delle modalità di acquisizione dei contratti.
Nel settore in esame, inoltre, si ravvisano altre attività funzionali e accessorie al NLT. Si tratta, in particolare, del cosiddetto *rent-to-rent*, consistente nel noleggio di veicoli a operatori attivi nel noleggio a breve termine; della rivendita di veicoli usati al termine del ciclo di noleggio (cosiddetto *remarketing*); e del cosiddetto *fleet management*, ossia gestione di flotte aziendali/parchi veicoli di terzi (comprendente gestione delle attività di manutenzione, dei sinistri, dei pagamenti di polizze e bolli, e delle incombenze amministrative collegate).

24. Dal punto di vista geografico, considerate le caratteristiche della domanda e l'organizzazione dell'offerta (prevalentemente formata da imprese operanti su tutto il territorio nazionale, anche attraverso capillari reti agenziali), i mercati del NLT hanno dimensione in prima approssimazione nazionale, pur non potendosi escludere una dimensione locale per alcuni segmenti di clientela.

25. A ogni modo, nel caso di specie, alla luce considerazioni che seguono in termini di effetti dell'Operazione, non risulta necessario addivenire a un'esatta definizione del mercato in esame.

e) Il mercato del telepedaggio

26. Il mercato della fornitura del servizio di telepedaggio, ossia il ricorso a sistemi elettronici per il pagamento automatico dei pedaggi autostradali, è collegato con quello della gestione autostradale,

[15] Cfr. da ultimo C12833 – *Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato/Pagopa*, provvedimento n. 32023 del 28 luglio 2026, in Bollettino n. 31/2026 e C12772 - *Banca Sella/Hype*, provvedimento n. 31810 del 13 gennaio 2026, in Bollettino n. 5/2026.

[16] Quali, ad esempio, l'assistenza sul territorio nazionale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione degli pneumatici, il pagamento del bollo, le coperture assicurative obbligatorie (RCA) e facoltative (furto/incendio, *kasko*, cristalli, ecc.). Il contratto di locazione prevede i termini di utilizzo del veicolo (km percorribili, durata), i corrispettivi (anticipo, rata mensile) e i termini di pagamento.

[17] Cfr. da ultimo C12757 - *Unipol Finance/Pegaso Finanziaria-Assicoop*, provvedimento n. 31719 del 4 novembre 2025, in Bollettino n. 45/2025.

in quanto gli esattori del pedaggio sono i concessionari autostradali, con cui i fornitori di servizi di telepedaggio devono stipulare contratti per poter erogare il servizio di pagamento automatizzato nelle rispettive tratte di competenza. In tal senso, i concessionari autostradali sono gli unici che, ciascuno per la propria tratta, possono rendere possibile in concreto l'espletamento del servizio di telepedaggio, procedendo materialmente all'adeguamento tecnico dei varchi e della relativa cartellonistica, e gestendo poi il connesso necessario flusso dei dati.

27. La struttura di tale mercato sta sperimentando un'evoluzione significativa, essendo passato da un modello monopolistico - afferente all'operatore storico Telepass, in precedenza controllato dal principale concessionario autostradale italiano, la società ASPI - Autostrade per l'Italia S.p.A.) - a un contesto liberalizzato e progressivamente conteso da diversi operatori alternativi all'incumbent Telepass, tra i quali Unipol (dal 2022).

28. Il mercato geografico del telepedaggio può essere definito, in prima approssimazione, di dimensione nazionale[18]. Nel caso di specie, tuttavia, ai fini dell'analisi dell'Operazione non risulta necessario effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla definizione dell'ambito geografico rilevante, stante l'assenza dal mercato di Bper, se non come canale di distribuzione del prodotto UnipolMove di Unipol, e la limitata presenza di Unipol.

V.2. Effetti dell'Operazione

a) Mercati della produzione di prodotti assicurativi nel comparto vita

29. Bper non risulta presente in nessuno dei rami afferenti alla produzione di prodotti assicurativi del comparto vita.

In tale ambito, pertanto, in termini orizzontali, l'Operazione non determinerà modifiche della posizione di mercato riconducibile a Unipol, la cui quota supera il 30% a livello nazionale nel solo caso del Ramo VI – Fondi Pensione, con una percentuale stimata pari al [*35-40%]* circa, analoga a quella del principale concorrente Intesa SanPaolo.

b) Mercati della produzione di prodotti assicurativi nel comparto danni

30. Come per il comparto vita, Bper non risulta presente in nessuno dei rami afferenti alla produzione di prodotti assicurativi del comparto danni.

In tale ambito, pertanto, in termini orizzontali, l'Operazione non determinerà modifiche della posizione di mercato riconducibile a Unipol, la cui quota non supera in nessun ramo la soglia del 30% a livello nazionale (risultando, al massimo, pari al [*25-30%]* circa nel caso del Ramo VI – Corpi e Veicoli Marittimi).

c) Mercato della distribuzione di prodotti assicurativi vita

31. L'Operazione non appare problematica in termini di effetti verticali, gli unici di rilievo nel mercato in esame. In particolare, è anzitutto possibile escludere effetti di *input foreclosure*, in quanto Unipol detiene quote inferiori al 30% in tutti i mercati della produzione del comparto Vita, con la sola eccezione del Ramo VI – Fondi Pensione, dove comunque operano *competitor* di primaria importanza quali *in primis* Intesa SanPaolo (con una quota nazionale analoga a quella di Unipol) nonché Allianz ([*10-15%]* circa), Generali ([*5-10%]* circa) e Itas Assicurazioni ([*1-5%]* circa).

[18] Cfr. da ultimo C12757 - *Unipol Finance/Pegaso Finanziaria-Assicoop*, cit..

32. A ciò si aggiunga che i concorrenti di Unipol nel mercato produttivo a monte sono già allo stato estromessi dal circuito distributivo connesso al Gruppo Bper e pertanto, a esito dell'Operazione, non vi saranno modifiche sostanziali dell'assetto concorrenziale in termini di *customer foreclosure*.

Infatti, il rapporto tra le Parti è disciplinato da un vincolo di esclusiva contrattuale a carico di Bper e delle altre banche distributrici del gruppo, in forza del quale le stesse si sono impegnate a non distribuire, direttamente o indirettamente, prodotti assicurativi vita di compagnie diverse da quelle facenti capo al Gruppo Unipol[19]. La rete distributiva di Bper, dunque, è di fatto non accessibile da parte di altri produttori diversi da Unipol.

d) Mercato della distribuzione di prodotti assicurativi danni

33. In tale mercato, analogamente al caso precedente, è possibile escludere effetti di *input foreclosure,* in quanto Unipol detiene quote inferiori al 30% in tutti i mercati della produzione del comparto danni.

Inoltre, sebbene non sia formalmente legata da un vincolo di esclusiva con Unipol, Bper svolge la propria attività distributiva in maniera pressoché totale in favore di quest'ultima, potendosi quindi ripetere le medesime considerazioni concorrenziali sopra svolte anche in termini di *customer foreclosure*.

e) Mercato della produzione di prodotti della previdenza complementare

34. Considerando i prodotti della previdenza complementare nel loro complesso, a Unipol e Bper sono attribuibili a livello nazionale quote di mercato contenute, rispettivamente pari al [*5-10%]* e al [*1-5%]* circa, a fronte della presenza di diversi qualificati operatori concorrenti (quali in particolare Intesa SanPaolo e Generali).

Scendendo al dettaglio dei fondi aperti FPA, l'unico nel quale le Parti sono entrambe presenti[20], la quota nazionale aggregata *post-merger* risulterà del [*15-20%]* circa (derivante in particolare dal [*10-15%]* attribuibile a Bper), nuovamente a fronte della presenza di diversi qualificati concorrenti, quali Intesa SanPaolo, Amundi, Allianz e Generali.

L'Operazione, pertanto, non risulta idonea ad alterare significativamente il preesistente assetto concorrenziale del mercato in termini orizzontali, anche considerando l'ipotesi più restrittiva di una rilevanza merceologica autonoma per ogni singola tipologia di fondo (quali i FPA).

f) Mercati della distribuzione di prodotti della previdenza complementare

35. Con riferimento alla distribuzione dei fondi di previdenza complementare, l'analisi svolta[21] in termini di effetti orizzontali mostra come l'incidenza stimata per Bper sia generalmente contenuta,

[19] Vi sono alcune possibili deroghe alla descritta esclusiva, legate alla distribuzione da parte di Bper di prodotti assicurativi vita di compagnie di assicurazione diverse da Unipol, che tuttavia hanno un'incidenza, in termini di quote di mercato provinciali, del tutto marginale.
Tali (trascurabili) valori si sommano alle quote provinciali attribuite a Unipol che, a loro volta, risultano comunque contenute, al massimo pari al [*10-15%*] circa (nelle province di Brescia, Fermo e Sassari).

[20] Nel caso delle altre tipologie di fondi della previdenza complementare, dove Bper non è attiva, l'incidenza di Unipol risulta comunque sempre contenuta (inferiore al 10%).

[21] Relativa ai soli FPA e PIP (in relazione ai quali l'operatore bancario/assicurativo detiene un rapporto diretto con gli aderenti al fondo, instaurato in fase di sottoscrizione di contratto), mentre non risulta possibile associare i FPN e i FPP in

attestandosi sempre al di sotto del 10% fatta eccezione per sei province (Como, Genova, Lecco, Modena, Nuoro e Savona), dove comunque non supera il [*10-15%],* e per la provincia di Sondrio dove è del [*20-25%]* circa. Considerando anche le quote attribuibili all'impresa acquirente Unipol, l'entità *post-merger* non acquisisce in nessun caso un peso particolarmente rilevante, poiché la quota congiunta non supera mai il [*20-25%],* raggiungendo al massimo il [*20-25%]* circa nella provincia di Sondrio.

36. In termini verticali, la ridotta entità delle quote di mercato attribuibili alle Parti, sia nel mercato a monte della produzione (cfr. *supra*) che nei mercati a valle della distribuzione, consentono di escludere la presenza di significativi effetti di *customer* e *input foreclosure*, considerata altresì la presenza di diversi qualificati operatori concorrenti alternativi alle Parti stesse.

g) Mercato dei servizi funzionali all'incasso per conto terzi

37. Entrambe le Parti sono presenti nel mercato dei servizi di incasso per conto terzi, dove si realizza pertanto una sovrapposizione orizzontale; essa non è tuttavia di particolare rilevanza in termini di modifica dell'assetto di mercato preesistente, attesa la quota a livello nazionale ampiamente inferiore all'1% attribuibile a Unipol (a Bper fa riferimento il [*10-15%]* circa del mercato, a fronte della presenza di qualificati operatori concorrenti, quali Intesa SanPaolo e Unicredit, con quote maggiori o prossime).

h) Mercati del noleggio a lungo termine di veicoli

38. Le attività della società Bper oggetto di acquisizione riguardano il noleggio di autovetture e veicoli commerciali leggeri, nonché le sopra descritte attività di *remarketing* e di *rent-to-rent*.

39. Al riguardo, anche ipotizzando definizioni di mercato più ristrette (noleggio di auto e veicoli commerciali leggeri suddivisi per clientela privata, aziendale e pubblica), non si rileva una significativa presenza di Bper, attestata sempre su quote ampiamente inferiori all'1% a livello nazionale, così come nel caso del *remarketing* (in tutti questi casi, la quota di Unipol si mantiene comunque inferiore al 10%); la presenza delle Parti nel *rent-to-rent* è anch'essa limitata (individualmente pari al [*1-5%]* circa).

Anche in questo caso, pertanto, le sovrapposizioni orizzontali tra le Parti non risultano tali da determinare apprezzabili effetti di natura concorrenziale a esito dell'Operazione.

i) Mercato del telepedaggio

40. Nel mercato in esame, Unipol, pur essendo il principale operatore alternativo all'ex monopolista Telepass (altri operatori minori sono in particolare DKV, Axxès e MooneyGo), risulta ampiamente minoritario in termini di quote di mercato (con un valore prossimo al [*5-10%]* a fronte di una quota stimata per Telepass a livello nazionale pari a circa [*85-90%]).*

41. Quanto a Bper, essa non è attiva nel mercato del telepedaggio, se non come canale di distribuzione del prodotto UnipolMove di Unipol (in ragione di un accordo per la sua promozione e distribuzione da parte delle banche del gruppo che ne facciano richiesta).

In proposito, assumono rilievo, da una parte, il fatto che, sia pure in misura minore, Bper distribuisce anche il prodotto di telepedaggio di Telepass (come visto, ampiamente maggioritario sul mercato)

maniera univoca a un operatore bancario/assicurativo di riferimento (in quanto in questi casi l'operatore agisce solo in qualità di gestore delle risorse dei fondi, sulla base di specifici contratti, mentre il rapporto con gli aderenti è direttamente intrattenuto dai fondi stessi).

e, dall'altra, il peso molto contenuto dei dispositivi Unipol distribuiti per il tramite di Bper (pari al [*1-5%]* circa del totale, in termini sia di volumi che di valori).

42. L'Operazione, pertanto, non risulta tale da comportare effetti di natura orizzontale - non essendo Bper attiva nel mercato in questione - né significative modifiche dell'assetto distributivo dei prodotti interessati (essendo Bper un distributore marginale, anche dei prodotti Unipol, per il quale non risulterebbe razionale privarsi dei prodotti del principale operatore Telepass).

43. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

C12864 - FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVESTMENTS-AKSÌA/SE.RI.NEX-EVT TOOLS-KINTEK
Provvedimento n. 32073

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 ottobre 2026;

SENTITO il Relatore, Professor Alberto Bagnai;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. e Aksìa SGR in data 28 settembre 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. (di seguito, "Finint SGR"; C.F. 03864480268) è una società attiva principalmente nella gestione collettiva del risparmio, occupandosi della gestione dei patrimoni e dei relativi rischi di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito, "OICR") italiani ed esteri. Finint SGR svolge, inoltre, attività di amministrazione e distribuzione degli OICR gestiti, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti, nonché servizi di consulenza immobiliare e finanziaria e di supporto in materia di strategia industriale e operazioni straordinarie.
Finint SGR è indirettamente controllata da Finint S.p.A. (di seguito, "Finint") che, nel 2025, ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato pari a circa *[100-582]*[*] milioni di euro.

2. Finint, tra le altre, controlla le seguenti società:
i. SE.RI.NEX S.r.l. (di seguito, "Serinex"; C.F. 01855200133), attiva, anche tramite le controllate, nella produzione e commercializzazione di portautensili, componenti e accessori per l'attrezzaggio di macchine utensili e centri di lavoro nonché, nella distribuzione all'ingrosso di attrezzature per macchine utensili. Serinex, nel 2025, ha realizzato un fatturato di circa *[1-10]* milioni di euro a livello mondiale, di cui *[1-10]* milioni di euro nell'Unione europea e *[1-10]* milioni di euro in Italia.
ii. EVT Tools S.r.l (di seguito, "EVT"; C.F. 13814610963), attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di utensili da taglio, *standard* e speciali, per lavorazioni meccaniche, nonché i relativi accessori e componenti. EVT, nel 2025, ha realizzato un fatturato di circa *[1-10]* milioni di euro a livello mondiale, di cui circa *[1-10]* nell'Unione europea e circa *[1-10]* milioni di euro in Italia.

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Aksìa SGR S.p.A. (di seguito, "Aksìa"; C.F. 05572080967) è una società di gestione del risparmio che gestisce fondi di investimento di tipo chiuso destinati a essere investiti per l'acquisizione di società italiane di media dimensione.
Aksìa, nel 2025, ha realizzato un fatturato di circa *[1-2]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa *[700-1.000]* milioni di euro nell'Unione europea e circa *[582-700]* milioni di euro in Italia.

4. Aksìa controlla, tra le altre, Kintek S.p.A. (di seguito, "Kintek"; C.F. 08746040016), attiva, anche tramite le proprie controllate, nella progettazione, produzione e commercializzazione, all'ingrosso e al minuto, di attrezzature di precisione, con particolare *focus* sulla produzione di portautensili per torni e centri di lavoro, nella produzione e commercializzazione di utensili speciali e di precisione.
Kintek, nel 2025, ha realizzato un fatturato di circa *[10-36]* milioni di euro a livello mondiale, di cui circa *[10-36]* nell'Unione europea e circa *[10-36]* milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nella costituzione, da parte di Finint e Aksìa, di un'impresa comune denominata Holdco (di seguito, "Holdco") nella quale verranno conferite: *(i)* le partecipazioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Serinex e di EVT, attualmente soggette al controllo di Finint; e *(ii)* la partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di Kintek, attualmente soggetta al controllo di Aksìa.
6. All'esito dell'Operazione, Holdco e, conseguentemente Serinex, EVT e Kintek, saranno soggette al controllo congiunto di Finint e di Aksìa. Nello specifico, Aksìa sarà titolare di azioni di categoria "A" rappresentative del 54,9% del capitale sociale di Holdco, mentre Finint sarà titolare di azioni di categoria "B" rappresentative del 44,9% del capitale sociale di Holdco[1].
7. In particolare, le Parti hanno sottoscritto un contratto parasociale relativo alla *governance* di Holdco, il quale prevede che: *i)* cinque dei dieci membri del consiglio di amministrazione siano nominati dai titolari di azioni "A", di cui almeno tre designati da Aksia, tra cui l'amministratore delegato; *ii)* cinque dei dieci membri del consiglio di amministrazione siano nominati dai titolari di azioni "B", di cui almeno tre designati da Finint, tra cui il presidente; *iii)* le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Holdco su talune materie, tra cui: *a)* l'approvazione del *business plan*; *b)* gli investimenti (*capex*) per importi superiori a determinate soglie; *c)* la contrazione di indebitamento diverso da quello esistente e dal debito commerciale ordinario o previsto dal *business plan* e *d)* l'assunzione di dipendenti con retribuzioni oltre determinate soglie possano essere assunte solo con il voto favorevole di almeno due consiglieri designati da Finint e due designati da Aksìa.
8. Inoltre, il contratto parasociale dispone che *[omissis]* sia nominato amministratore delegato di Holdco e che, nel caso in cui il medesimo cessi dalla carica per qualsivoglia ragione, i titolari di azioni "A" e i titolari di azioni "B" scelgano di comune accordo un nuovo amministratore delegato, portando a undici il numero di consiglieri di amministrazione, così ripartiti: n. 5 membri designati dai titolari di azioni "A", n. 5 membri designati dai titolari di azioni "B", e l'undicesimo individuato di comune accordo, che sarà l'amministratore delegato.

[1] La restante quota è riferita ai *manager* che saranno titolari di azioni di categoria "C" rappresentative dello 0,14% del capitale sociale di Holdco.

9. Pertanto, ad esito dell'Operazione, in considerazione dei diritti di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e della attribuzione sostanzialmente speculare dei diritti di *governance* alle due categorie azionarie, Holdco sarà soggetta al controllo congiunto di Finint e di Aksìa.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1. Il mercato del prodotto

11. Sotto il profilo merceologico, l'Operazione riguarda:

i) l'attività di produzione e commercializzazione di componenti e sistemi destinati all'equipaggiamento di macchine utensili;

ii) l'attività della produzione e commercializzazione di utensili da taglio speciali in metallo duro e in materiali ultra-duri.

12. In particolare, il mercato *sub i)* comprende portautensili (mandrini), componenti del sistema di serraggio dell'utensile (pinze elastiche e ghiere di serraggio) e componenti destinanti alla ritenzione del portautensile nel mandrino della macchina (codoli di aggancio). In questo mercato*)* operano Serinex e Kintek.

13. Tali prodotti, pur assolvendo funzioni tecniche distinte, quindi astrattamente tali da segmentare il mercato, sono complementari e sono frequentemente acquistati congiuntamente presso i medesimi fornitori, che generalmente offrono l'intera gamma di prodotti attraverso i medesimi canali distributivi. Ai fini dell' Operazione, comunque, non appare necessario pervenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato non mutando la valutazione dei suoi effetti.

14. L'attività di cui al punto *sub ii)* comprende utensili da taglio realizzati in metallo duro e in materiali ultra-duri quali diamante policristallino (PCD) e nitruro cubico di boro (CBN). In tale mercato operano EVT e Kintek.

15. Nella sua prassi decisionale, l'Autorità ha definito un mercato distinto per la produzione e commercializzazione di attrezzature di materiali duri per il taglio del metallo[2]. Ai fini dell'Operazione, comunque, non appare necessario pervenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato non incidendo sulla valutazione dei suoi effetti concorrenziali.

[2] Cfr. C9992 – *Sandvik/WBH Holding*, provvedimento n. 19693 del 26 marzo 2009, in Bollettino n. 12/2009.

IV.2. Il mercato geografico

16. Sotto il profilo geografico, la dimensione dei mercati *sub i)* e *ii)* si ritiene che possa essere europea in ragione di una serie di elementi quali l'assenza di produttori attivi esclusivamente su base nazionale, nonché l'assenza di ostacoli regolamentari o tecnici alla fornitura di tali prodotti a clienti situati in altri Stati membri.

17. Tuttavia, ai fini dell'analisi dell'Operazione non appare necessario pervenire a una esatta delimitazione geografica dei mercati, in quanto, anche adottando una definizione più restrittiva, pari a quella nazionale, la valutazione dell'Operazione non cambierebbe.

IV.3. Gli effetti dell'Operazione

18. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza. In particolare, le quote di mercato congiunte nei *sub i)* e *ii*), anche considerando le possibili segmentazioni, risultano sempre *[5-10%]*. Infine, è opportuno tenere presente che in tutti i mercati interessati dall'Operazione sono attivi numerosi e qualificati concorrenti.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

C12866 – ESSECO INDUSTRIAL/INOVYN PRODUZIONE ITALIA
Provvedimento n. 32075

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 ottobre 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria "*Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 16, comma 1-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", approvata con la delibera n. 31090 del 27 febbraio 2024;

VISTA la comunicazione volontaria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis* della legge n. 287/1990, pervenuta il 26 maggio 2026 dalla società Esseco Industrial S.p.A.;

VISTE le risposte alle richieste di informazioni del 9 luglio 2026 e del 3 agosto 2026, pervenute dalla società Esseco Industrial S.p.A., rispettivamente, il 28 luglio 2026 e 7 agosto 2026, come integrata con comunicazione del 13 agosto 2026;

VISTA la propria delibera del 1° settembre 2026, con la quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990, è stato richiesto alla società Esseco Industrial S.p.A. di notificare l'operazione di concentrazione comunicata volontariamente;

VISTA la notifica dell'operazione di concentrazione pervenuta dalla società Esseco Industrial S.p.A. il 1° ottobre 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Esseco Industrial S.p.A. (C.F. 02775600030; di seguito "Esseco") e Esseco Group S.p.A. (C.F. 00989420039; di seguito "gruppo Esseco"). Esseco è una società *holding* operativa interamente controllata dal gruppo Esseco, gruppo industriale italiano, facente capo a San Martino S.p.A. (C.F. 00124020033), *holding* non operativa detenuta da soggetti privati. Il gruppo Esseco è attivo principalmente nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici, in particolare cloro-alcali e derivati dello zolfo, del sodio, del potassio e dell'ammoniaca, nonché nei settori dei prodotti per l'enologia e degli additivi per mangimi animali.

2. Nell'ambito dell'operazione assumono rilievo, in particolare, gli stabilimenti produttivi di Saline di Volterra (PI) e Pieve Vergonte (VB), destinati alla produzione di soda caustica, potassa caustica e derivati del cloro.

3. Il gruppo Esseco, nel 2025, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[100-595]*[*] milioni di euro, circa *[100-595]* milioni di euro in Europa e circa *[595-700]* milioni di euro nel mondo.

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

4. Inovyn Produzione Italia S.p.A (C.F. 08578190962; di seguito "Inovyn" o "Target") è una società interamente controllata da Kerling Newco 1 Ltd., società di diritto estero con sede in Gran Bretagna, appartenente al Gruppo INEOS. La società opera nel settore dei prodotti cloro-vinilici ed è attiva nella produzione e commercializzazione di cloro liquido, soda caustica, acido cloridrico, ipoclorito di sodio, idrogeno, clorometani, tetracloruro di carbonio e solventi clorurati.
5. Inovyn svolge la propria attività attraverso gli stabilimenti di Rosignano Solvay (LI) e Tavazzano con Villavesco (LO). Il sito di Rosignano ospita altresì un'unità di ricerca dedicata all'elettrolisi, che non rientra nel perimetro dell'operazione.
6. Inovyn, nel 2025, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[36-100]* milioni di euro, circa *[100-595]* milioni di euro in Europa e circa *[100-595]* milioni di euro nel mondo.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Esseco, del controllo esclusivo di Inovyn, mediante l'acquisto del 100% del capitale sociale di quest'ultima, previo scorporo di alcune attività relative all'unità di ricerca e sviluppo operante presso il sito di Rosignano Solvay, che non rientrano nel perimetro dell'Operazione. Il *closing* è previsto entro *[omissis]* dalla sottoscrizione del contratto (entro il *[omissis])* ed è subordinato, tra l'altro, all'ottenimento delle autorizzazioni in materia di controllo delle concentrazioni.
8. Le Parti hanno inoltre stipulato un accordo di *offtake* in favore del Gruppo Inovyn – in ragione delle criticità concorrenziali che le stesse parti ravvisano e che nel seguito sarà descritto – il quale conferisce a Inovyn il diritto di acquistare, *[omissis],* fino a circa *[omissis]* ton/anno di ipoclorito di sodio *[omissis].*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.
10. L'Operazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate dall'Operazione è stato inferiore a 595 milioni di euro. Tuttavia, pur non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004, essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*bis*, in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro e l'Autorità ha ritenuto, con decisione del 1° settembre 2026, che prima *facie* sussistessero concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
11. L'accordo di *offtake* sopra descritto sarà oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria per valutarne l'impatto nel ridurre i potenziali effetti sulla concorrenza dell'Operazione.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

IV.1. I mercati rilevanti

IV.1.1. Premessa

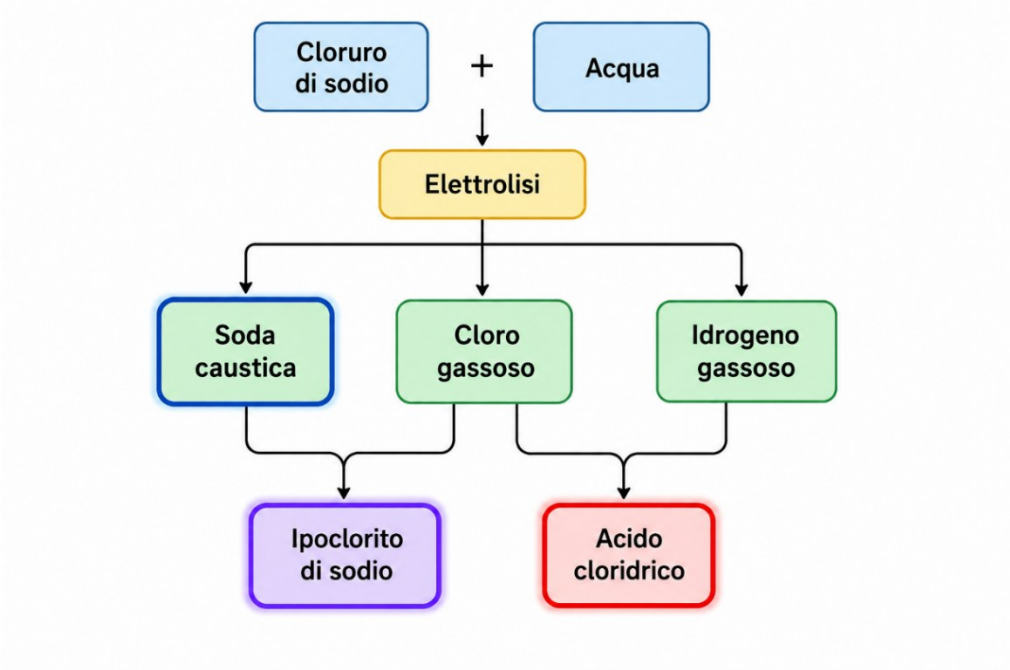
12. Sulla base delle attività svolte dalle Parti e della prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione europea[1], i mercati del prodotto interessati dall'Operazione sono: i) il mercato della soda caustica; ii) il mercato dell'acido cloridrico e iii) il mercato dell'ipoclorito di sodio.

13. La produzione dei principali composti chimici interessati dall'Operazione si inserisce nell'ambito del processo industriale cloro-alcali, basato sull'elettrolisi di soluzioni acquose di cloruro di sodio o di potassio (c.d. salamoia). Tale processo consente di ottenere simultaneamente soda caustica (o potassa caustica, a seconda della materia prima utilizzata), cloro e idrogeno, secondo rapporti quantitativi fissi.

14. La produzione di tali sostanze è caratterizzata da una forte interdipendenza, in quanto il cloro e l'idrogeno generati dal processo elettrolitico possono essere impiegati nella produzione di ulteriori composti chimici. Sul punto, con riferimento ai rapporti tra tali mercati e al processo di trasformazione dei cloro-alcali (figura n. 1), si evidenzia che dall'elettrolisi di acqua e cloruro di sodio, vengono generati soda caustica, cloro gassoso e idrogeno.

[1] Cfr., tra gli altri, C8850 – *Ineos Vinyls Italia/Newco*, provvedimento n. 17535 del 24 ottobre 2007, in Bollettino n. 40/2007; C10843 – *Univar/Basic Chemical Solutions,* provvedimento n. 21859 del 15 dicembre 2010, in Bollettino n. 49/2010; decisioni della Commissione europea M.2690 – *Solvay/Montedison/Ausimont* del 9 aprile 2002 e M.10862 – *Olin/Mitsui/BWA JV* del 10 dicembre 2022.

Figura n. 1 – Schema esemplificativo dei legami verticali tra i prodotti interessati dall'operazione



15. Il cloro è un elemento chimico molto pericoloso, instabile e inquinante e la gestione come scoria di produzione è antieconomica, per tale motivo viene combinato con altri sottoprodotti per ottenere:

a) l'ipoclorito di sodio, dalla combinazione di cloro e della soda caustica;

b) l'acido cloridrico, dalla combinazione di cloro e di idrogeno[2].

16. Come sopra evidenziato, il cloro gassoso e l'idrogeno costituiscono sottoprodotti del processo produttivo, destinati a essere impiegati come input in ulteriori processi industriali e, pertanto, non sono commercializzati in autonomi mercati del prodotto.

17. Si evidenzia che un elemento caratteristico del processo cloro-alcali è rappresentato dalla necessità di gestire e valorizzare il cloro prodotto, il cui stoccaggio presenta significative difficoltà tecniche e di sicurezza. Sulla base di quanto rappresentato dalle Parti, la continuità operativa degli impianti dipende, pertanto, dalla possibilità di destinare il cloro a differenti lavorazioni e produzioni a valle. Ne consegue che la produzione di soda caustica, acido cloridrico e ipoclorito di sodio, pur riguardando prodotti destinati a impieghi e mercati distinti, risulta strettamente collegata sotto il profilo industriale.

[2] L'acido cloridrico può essere ottenuto quale coprodotto di diversi processi chimici, non solo quindi come risultato della combinazione di cloro e idrogeno derivante dal cloruro di sodio (come nel caso in esame) ma anche di altri processi derivanti, ad esempio, dal cloruro di potassio.

IV.1.2. Il mercato della soda caustica

18. La soda caustica (o idrossido di sodio) è un prodotto chimico ottenuto mediante l'elettrolisi di una soluzione acquosa di cloruro di sodio. La soda caustica costituisce il principale output commerciale del processo ed è impiegata come materia prima in numerosi comparti industriali, tra cui l'industria chimica, il trattamento delle acque, l'industria alimentare, farmaceutica e della detergenza. Il prodotto può essere commercializzato sia in forma liquida sia in forma solida.

19. In linea con la prassi decisionale della Commissione europea e dell'Autorità[3], la soda caustica liquida e quella solida appaiono riconducibili al medesimo mercato del prodotto.

20. Con riguardo alla dimensione geografica del mercato, la prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione europea individua un mercato di ampiezza almeno europea, pari allo Spazio economico europeo, in considerazione dell'assenza di significative barriere agli scambi intracomunitari, della limitata incidenza dei costi di trasporto, della sostanziale omogeneità dei prezzi e dell'elevato grado di commercio transfrontaliero tra gli operatori. Tuttavia, ai fini dell'Operazione è possibile lasciare aperta la definizione geografica di tale mercato, posto che, anche considerando il più ristretto ambito nazionale, le valutazioni concorrenziali non muterebbero.

21. Il mercato della soda caustica è caratterizzato dalla presenza di operatori integrati verticalmente che producono il prodotto nell'ambito del ciclo cloro-alcali.

22. Esseco produce soda caustica principalmente presso gli stabilimenti di Saline di Volterra (PI) e Pieve Vergonte (VB), mentre la Target dispone dello stabilimento di Rosignano Solvay (LI).

IV.1.3. Il mercato dell'acido cloridrico

23. L'acido cloridrico è un prodotto chimico di base impiegato principalmente quale reagente acido in numerosi processi industriali. La produzione di acido cloridrico costituisce – contestualmente alla produzione di soda caustica – una delle principali modalità di valorizzazione del cloro generato dal processo di elettrolisi, che altrimenti sarebbe di difficile gestione come scoria di produzione.

24. L'acido cloridrico trova applicazione, tra l'altro, nel trattamento delle superfici metalliche, nella chimica di base, nell'industria farmaceutica e nella produzione di numerosi intermedi chimici.

25. In linea con la prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione europea[4], l'acido cloridrico ottenuto dai diversi processi produttivi è riconducibile a un unico mercato del prodotto, non presentando differenze significative sotto il profilo delle caratteristiche e degli impieghi, purché opportunamente purificato[5].

26. Con riguardo alla dimensione geografica, l'Autorità ha, nei propri precedenti, ipotizzato una delimitazione al più nazionale del mercato, lasciandone tuttavia aperta l'esatta definizione. La Commissione europea, nei propri precedenti ha, tuttavia, rilevato come, in ragione dell'incidenza dei costi di trasporto, gli approvvigionamenti avvengano generalmente entro un raggio di circa 400

[3] Cfr. C8850 - *Ineos Vinyls Italia/Newco*, cit. e decisioni della Commissione europea M.2690 – *Solvay / Montedison Ausimont*, cit. ed M.10862 – *Olin / Mitsui / BWA JV*, cit..

[4] Cfr. C8850 - I*neos Vinyls Italia/Newco*, cit.; C10843 - *Univar/Basic Chemical Solutions*, cit. e decisioni della Commissione europea M.2690 – *Solvay / Montedison Ausimont*, cit.; M.6905 – *Ineos / Solvay / JV*, cit.; M.3024 – *Bain Capital / Rhodia* del 19 dicembre 2022 ed M.1517 – *Rhodia / Donau Chemie / Albright & Wilson* del 13 luglio 1999.

[5] Sul punto, si osserva che sebbene la Commissione europea abbia prospettato un'ulteriore distinzione tra acido cloridrico di grado *technical* e *premium*, tale segmentazione non risulta rilevante ai fini della valutazione dell'Operazione.

km dai siti produttivi, indipendentemente dai confini nazionali, definendo i mercati locali come isocerchi di raggio pari a 400 km dal sito produttivo.

27. Esseco produce acido cloridrico presso gli stabilimenti di Saline di Volterra (PI) e Pieve Vergonte (VB), mentre la Inovyn esclusivamente presso lo stabilimento di Rosignano Solvay (LI).

IV.1.4. Il mercato dell'ipoclorito di sodio

28. L'ipoclorito di sodio è un prodotto ottenuto dalla reazione tra cloro e soda caustica, entrambi derivanti dal processo cloro-alcali. Esso può essere prodotto sia quale prodotto principale (*voluntary sodium hypochlorite*), sia quale sottoprodotto inevitabile della produzione di cloro (*fatal sodium hypochlorite*), proprio in ragione della necessità di trasformare il cloro che altrimenti sarebbe di difficile gestione come scoria.

29. Il prodotto trova impiego prevalentemente quale disinfettante, agente sbiancante e biocida, in particolare nel trattamento delle acque e nella produzione della candeggina.

30. Entrambe le Parti sono attive nella produzione e commercializzazione di ipoclorito di sodio. Esseco realizza tale prodotto presso gli stabilimenti di Saline di Volterra (PI) e Pieve Vergonte (VB), mentre Inovyn lo produce presso gli stabilimenti di Rosignano Solvay (LI) e Tavazzano con Villavesco (LO).

31. Con riferimento alla definizione geografica del mercato, la Commissione europea ha evidenziato, nei propri precedenti[6], che, in ragione dell'instabilità dell'ipoclorito di sodio e della conseguente necessità di limitarne le distanze di trasporto, gli approvvigionamenti avvengono generalmente entro un raggio di circa 300 km dai siti produttivi, lasciando tuttavia aperta l'esatta delimitazione del mercato geografico rilevante.

32. Secondo le Parti, la dimensione geografica del mercato è più ampia, pari all'intero territorio nazionale, in quanto solitamente vengono riforniti clienti più distanti di 300 km. Sul punto, si osserva che le informazioni acquisite presso le Parti risultano coerenti con una delimitazione geografica dei mercati locali basata su isocerchi, atteso che circa l'80-90% delle vendite, sia in valore che in volume, è realizzato entro un raggio di 400 km dai rispettivi siti produttivi (cfr. tabella n. 1).

Tabella n. 1 – Distanza dei clienti che rappresentano il 70°, 80° e 90° percentile

Società	Sito produttivo	% Fatturato prodotto		
		70%	80%	90%
		Distanza dal sito produttivo		
Esseco	Volumi Saline di Volterra	*[200-300]* km	*[300-400]* km	*[300-400]* km
Esseco	Pieve di Vergonte	*[100-200]* km	*[200-300]* km	*[200-300]* km
Inovyn	Rosignano	*[200-300]* km	*[400-500]* km	*[400-500]* km
Inovyn	Tavazzano	*[100-200]* km	*[200-300]* km	*[200-300]* km

[6] Cfr. Decisioni della Commissione europea M.2690 – *Solvay / Montedison Ausimont*, cit.; M.6218 – *INEOS / Tessenderlo Group S-PVC Assets* del 26 luglio 2021 ed M.6905 – *INEOS / Solvay / JV*.

33. Esseco produce acido cloridrico presso gli stabilimenti di Saline di Volterra (PI) e Pieve Vergonte (VB), mentre la Target La Target lo produce presso gli stabilimenti di Rosignano Solvay (LI) e Tavazzano con Villavesco (LO).

IV.2. La posizione delle Parti

IV.2.1. Il mercato della soda caustica

34. Nel mercato della soda caustica, anche considerano il più ristretto perimetro geografico nazionale, considerando i dati in volume di vendita relativi al 2025, la quota di mercato della entità *post-merger* nel mercato della soda caustica è al di sotto del 30% (cfr. tabella n. 2), con un delta quote di circa il 4%:

Tabella n. 2 - Quote di mercato soda caustica in Italia

Società	Volume vendite 2025 (migliaia di ton.)	Quota (%)
Esseco	*[0-50]*	*[0-5]%*
Inovyn	*[100-200]*	*[20-25]%*
Quota congiunta	***[200-250]***	*[25-30]%*
GIG	*[0-50]*	*[0-5] %*
Halo Industry	*[0-50]*	*[5-10] %*
Altri	544	*[60-65]%*

IV.2.2. Il mercato dell'acido cloridrico

35. Come anticipato (cfr. *supra*), entrambe le Parti sono attive nella produzione e commercializzazione di acido cloridrico. Esseco realizza tale prodotto presso gli stabilimenti di Saline di Volterra (PI) e Pieve Vergonte (VB), mentre Inovyn lo produce esclusivamente nello stabilimento di Rosignano Solvay (LI).

36. In merito alla definizione geografica basata sugli isocerchi di raggio di 400 km, le Parti hanno fornito quote di mercato basate su una metodologia che sottostima la posizione dell'entità *post-merger* in ragione dell'attribuzione agli isocerchi delle vendite realizzate dai concorrenti sul territorio nazionale[7]. A riguardo, si evidenzia che, anche considerando tali stime, la quota congiunta di Esseco e Inovyn, calcolata in volume sui dati del 2025, risulta pari al *[45-50%]*.

[7] La metodologia adottata tratta in maniera asimmetrica i volumi di vendita delle Parti e dei concorrenti, poiché, per le prime, sono considerate esclusivamente le vendite effettuate nell'area di sovrapposizione, mentre per i concorrenti viene attribuita a tale area la totalità delle vendite realizzate sul territorio nazionale, purché i rispettivi isocerchi si sovrappongano all'area considerata. Tale metodologia è suscettibile di sovrastimare i volumi di vendita dei concorrenti effettivamente riconducibili all'area geografica esaminata e, conseguentemente, di sottostimare la quota di mercato dell'entità risultante dall'Operazione.

Tabella n. 3 – Quote di mercato nell'isocerchio di raggio 400 km (in volume di vendite)

Operatore	Volumi (tonnellate)	Quota di mercato
Esseco	*[100.000-150.000]]*	*[25-30%]*
Inovyn	*[50.000-100.000]*	*[20-25%]*
Quota congiunta:	***[150.000-200.000]***	***[45-50%]***
Gruppo GIG	*[50.000-100.000]*	*[15-20%]*
Halo Industry	*[50.000-100.000]*	*[10-15%]*
Marchi Industriale	*[1.000-50.000]*	*[1-5%]*
Sipcam Oxon	*[1.000-50.000]*	*[1-5%]*
Finchimica	*[1.000-50.000]*	*[1-5%]*
Altri	*[50.000-100.000]*	*[10-15%]*
Totale	**404.784**	**100,0%**

37. Peraltro, anche considerando una definizione geografica su base nazionale, secondo i dati forniti dalle Parti, le quote in volume e in valore di vendita stimate per il 2025 dell'entità *post-merger* sono comunque superiori rispettivamente al *[50-55%]* e al *[45-50%],* con un differenziale della quota di mercato di circa il *[15-20%]* (cfr. tabella n. 3). Il secondo operatore deterrebbe una quota del *[10-15%]* circa in valore e in volume, vale a dire meno di un terzo della quota dell'entità risultante dalla concentrazione.

Tabella n. 4 - Quote di mercato acido cloridrico in Italia

Operatore	Volume (ton)	Valore (€ mln)	Quota in volume (%)	Quota in valore (%)
Esseco	*[100.000-150.000]*	*[10-11]*	*[25-30%]*	*[25-30%]*
Inovyn	*[50.000-100.000]*	*[6-7]*	*[20-25%]*	*[15-20%]*
Congiunta	*[200.000-250.000]*	*[16-17]*	*[50-55%]*	*[45-50%]*
Gruppo GIG	*[50.000-100.000]*	*[5-6]*	*[15-20%]*	*[10-15%]*
Halo Industry	*[50.000-100.000]*	*[3,5-4]*	*[10-15%]*	*[5-10%]*
Donau	*[1.000-50.000]*	*[3,5-4]*	*[5-10%]*	*[5-10%]*
Covestro	*[1.000-50.000]*	*[3,5-4]*	*[5-10%]*	*[10-15%]*
Finchimica	*[1.000-50.000]*	*[0,8-0,9]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Marchi Industriali	*[1.000-50.000]*	*[0,7-0,8]*	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Altri	*[1.000-50.000]*	*[0,7-0,8]*	*[1-5%]*	*[5-10%]*
Totale mercato	427.059	36,24	100%	100%

38. Con specifico riferimento al mercato in esame, le Parti evidenziano che l'acido cloridrico è prevalentemente ottenuto come sottoprodotto di altri processi industriali, circostanza che, unitamente a una situazione di strutturale eccesso di offerta, incentiverebbe i produttori a collocare sul mercato i volumi disponibili anche a condizioni economiche poco favorevoli, limitandone la capacità di esercitare potere di mercato.

39. Le Parti richiamano, inoltre, un progetto industriale di Esseco, relativo alla costruzione di un nuovo impianto per la produzione di epicloridrina, che comporterebbe un sostanziale incremento dell'autoconsumo di acido cloridrico, la riduzione dei volumi di acido cloridrico destinati alla vendita e il conseguente ridimensionamento delle quote di mercato dell'entità risultante dalla concentrazione[8].

IV.2.3. Il mercato dell'ipoclorito di sodio

40. Sulla base dei dati forniti dalle Parti[9] sui volumi di capacità dei siti produttivi presenti nei mercati locali, e considerando mercati di ampiezza costituita da isocerchi di raggio pari 400 km, le quote di mercato dell'entità *post-merger* sono pari a circa il *[90-95%]* (per il centroide di Rosignano) e il *[95-100%]* (per il centroide di Tavazzano, cfr. tabella n. 4).

Tabella n. 5 - Quote di mercato ipoclorito di sodio in termini di capacità (volume, 2025) - isocerchi da 400 km dagli stabilimenti di Rosignano Solvay (LI) e Tavazzano con Villavesco (LO).

Società	Centroide di Rosignano	Centroide di Tavazzano
Esseco	*[40-45%]*	*[40-45%]*
Inovyn (Target)	*[45-50%]*	*[50-55%]*
Quota congiunta	***[80-85%]***	***[95-100%]***
Bussi sul Tirino - Società Chimica Bussi	*[5-10%]*	-
Gersthofen - CABB GmbH	-	<1%
Pomblière - MSSA	<1%	<1%
Pratteln - CABB AG	-	<1%
Tavaux - INEOS Inovyn	-	<1%
Thann - Vynova	-	<1%
Torviscosa - Halo Industry S.p.A.	*[1-5%]*	*[1-5%]*

41. In merito alla definizione geografica basata sugli isocerchi di raggio di 300 km, le Parti hanno fornito quote di mercato basate su una metodologia che sottostima la posizione dell'entità *post-merger* in ragione dell'attribuzione agli isocerchi delle vendite realizzate dai concorrenti sul

[8] *[omissis]*.
[9] Cfr. doc. 3.1.

territorio nazionale[10]. Pur considerando tali stime, la quota congiunta di Esseco e Inovyn, calcolata in volume sui dati del 2025, risulta superiore al 60% in volume.

42. In ogni caso, anche ipotizzando un perimetro nazionale, la quota congiunta di Esseco e Inovyn nel 2025, secondo la stima delle Parti, risulta pari a circa il *[60-65%]* in volume e al *[75-80%]* in valore, con il primo concorrente con una quota del *[25-30%]* in volume e del *[30-35%]* in valore.

43. In merito alle quote sopra riportate, le Parti rilevano che si dovrà tener conto degli effetti di un accordo di *offtake* stipulato nell'ambito dell'Operazione, in termini di riduzione dell'effettivo potere di mercato dell'entità *post-merger.*

44. Tale accordo, secondo quanto dichiarato, attribuisce al Gruppo INEOS Inovyn, per una durata *[omissis],* il diritto di acquistare fino a circa *[omissis]* annue di ipoclorito di sodio prodotto negli stabilimenti di Rosignano e Tavazzano. *[omissis].*

45. Per le Parti, l'accordo determinerebbe quindi una sostanziale riduzione delle quote di mercato dell'entità risultante dalla concentrazione, preservando una significativa pressione concorrenziale autonoma da parte del Gruppo INEOS Inovyn. L'effettiva portata di tali effetti costituirà, tra gli altri, oggetto di specifico approfondimento nel corso dell'istruttoria.

IV.3. Gli effetti dell'Operazione

46. Dalle informazioni contenute nella comunicazione emerge che l'Operazione determina significative sovrapposizioni orizzontali nei mercati dell'acido cloridrico e dell'ipoclorito di sodio, mentre non sembrano emergere criticità concorrenziali nel mercato della soda caustica, nel quale le quote di mercato delle Parti risultano inferiori alle soglie di attenzione.

47. In particolare, sulla base delle stime relative ai mercati geografici locali individuati mediante isocerchi pari a 400km, l'entità risultante dalla concentrazione verrebbe a detenere quote di mercato superiori al 50% nel mercato dell'acido cloridrico e al 90% in quello dell'ipoclorito di sodio. Le quote di mercato sono altresì elevate anche considerando delimitazioni geografiche più ampie, pari all'intero territorio nazionale.

48. Inoltre, si osserva che il contesto concorrenziale vede una significativa differenza in termini di posizione competitiva dei concorrenti con quote di mercato significativamente inferiori alla nuova entità.

49. In particolare, con riguardo al **mercato dell'acido cloridrico**, la quota di mercato dell'entità *post-merger*, sulla base delle stime fornite dalle parti, risulta superiore al *[45-50%]* del totale del mercato locale, definito come isocerchio di raggio pari a 400 km dal sito produttivo della Target. L'Operazione, peraltro, determinerebbe un incremento della quota di mercato di Esseco superiore al 20% e un indice di concentrazione HHI *post-merger* superiore 2900, con un delta HHI superiore a 1000. Pertanto, allo stato, l'operazione appare *prima facie* suscettibile di determinare effetti significativi sulla concorrenza.

[10] Analogamente a quanto osservato per l'acido cloridrico, la metodologia adottata presenta un'asimmetria nel trattamento dei volumi di vendita, in quanto considera, per le Parti, esclusivamente le vendite effettuate nell'area di sovrapposizione, mentre attribuisce a tale area la totalità delle vendite nazionali della maggior parte dei concorrenti i cui isocerchi si sovrappongono all'area considerata. Tale metodologia, si ribadisce, è suscettibile di sovrastimare i volumi attribuibili ai concorrenti e, conseguentemente, di sottostimare la quota di mercato dell'entità risultante dalla concentrazione. Peraltro, le Parti forniscono una stima complessiva della quota di mercato benché vi siano due isocerchi distinti per ciascun sito produttivo.

50. Con riferimento al **mercato dell'ipoclorito di sodio**, le quote congiunte delle Parti, calcolate sulla base di mercati geografici locali individuati mediante isocerchi di raggio pari a 400 km, risultano uguali o superiori al *[90-95%],* attestandosi quindi su livelli ampiamente superiori alle soglie di attenzione concorrenziale. L'Operazione, peraltro, determinerebbe un incremento della quota di mercato di Esseco pari a più del 40% in volume e un indice di concentrazione HHI *post-merger* superiore a 3.000, con un delta HHI superiore a 6.000 (per ciascun centroide).

51. Infine, sempre con riferimento agli effetti dell'Operazione nei mercati in oggetto, assume particolare rilievo il ruolo del sito Solvay di Rosignano, connesso allo stabilimento Inovyn oggetto di acquisizione, il quale beneficia, come espressamente indicato dalle parti, dell'accesso diretto alla salamoia, estratta, in forza di una concessione amministrativa detenuta da Solvay, dai giacimenti locali e trasportata mediante una condotta dedicata, invece che su strada. Tale caratteristica del sito ridurrebbe, quindi, i costi di approvvigionamento e di estrazione del sale, fondamentale nei processi di produzione dei composti a base di sodio, garantendo un ulteriore vantaggio competitivo alla nuova entità.

52. L'insieme degli elementi suesposti, almeno in via preliminare, a configurare concreti rischi per la concorrenza di natura orizzontale[11], in particolare mediante la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Sul punto, l'eventuale impatto dell'accordo di *offtake* sarà valutato nel corso dell'istruttoria.

V. CONCLUSIONI

53. In conclusione, l'Operazione è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati locali dell'acido cloridrico e dell'ipoclorito di sodio, mediante la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione appare suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva, in particolare anche a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante, nei mercati locali della distribuzione di acido cloridrico e dell'ipoclorito di sodio;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Esseco Industrial S.p.A., Esseco Group S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da

[11] Al contrario, nel mercato dell'ipoclorito di sodio non si ritiene che vi siano rischi di natura verticale (preclusione degli sbocchi), per i concorrenti attivi nella produzione di soda caustica (a valle). Infatti, sebbene l'ipoclorito di sodio, in cui l'entità risultante dalla concentrazione deterrà quote superiori al 90%, sia derivato dalla combinazione di soda caustica e cloro, si osserva che tale combinazione – in ragione della natura altamente pericolosa del cloro – è effettuata nel medesimo processo produttivo. Quindi. la produzione di ipoclorito di sodio delle parti non è attualmente uno sbocco per la soda caustica di soggetti terzi, che la vendono per usi diversi o, nel caso volessero trasformarla in ipoclorito di sodio, lo farebbero nel loro processo produttivo per smaltire il cloro.

esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/1990, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza – 2 di questa Autorità, almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dottor Vincenzo Alberto Cirrito;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza – 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2197 – COMUNE DI FIUMICINO (RM) - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE – DELIBERAZIONE 78/2026

Roma, 22 luglio 2026

Comune di Fiumicino

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 14 luglio 2026, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino n. 78 del 24 aprile 2026, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Atto di indirizzo*", e alla Determinazione dirigenziale dell'Area Edilizia e T.P.L. del Comune di Fiumicino n. 6696 del 31 dicembre 2020, avente a oggetto "*Estensione validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo – Modalità operative – approvazione avviso pubblico e modulistica*", trasmesse dal Comune di Fiumicino in data 12 giugno 2026.

Con la Deliberazione n. 78/2026 in esame, il Comune di Fiumicino, visto l'annullamento da parte del Tar Lazio, Sez. Roma[1], della Determinazione dirigenziale n. 123/2024 – che aveva ritenuto in contrasto con il diritto eurounionale la Determinazione dirigenziale n. 6696/2020, affermando la scadenza delle concessioni in essere nel territorio comunale al 31 dicembre 2024 – fornisce indirizzo agli uffici competenti di concludere le procedure di cui alla Determinazione n. 6696/2020, secondo i criteri di cui alla medesima determinazione.

Come riportato dal Comune di Fiumicino[2], in esecuzione della Deliberazione n. 78/2026, gli Uffici comunali hanno provveduto a ritenere valide 27 concessioni già istruite nel 2021, a rilasciare 44 titoli concessori non formalizzati a seguito della procedura nel 2021 e a istruire le restanti 37 posizioni in base alla normativa *pro tempore* vigente (ossia mediante pubblicazione con formula del "rende noto" in base alla procedura di cui agli articoli 37 del Codice della Navigazione e 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione).

In proposito, l'Autorità, rinviando ai propri numerosi interventi in materia di concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo[3], inclusi i pareri motivati rivolti specificamente al Comune di

[1] Cfr. Tar Lazio, Sez. Roma, 14 aprile 2026, n. 6715, n. 6716, n. 6717, n. 6718, n. 6719, n. 6721 e n. 7149.

[2] Cfr. memoria depositata nell'ambito del giudizio instaurato dall'Autorità.

[3] Cfr., *ex multis,* le segnalazioni di carattere generale AS2144 – *Criticità concorrenziali in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative*, in Boll. n. 8/2026; AS2029 – *Proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive*, in Boll. n. 32/2024.

Fiumicino che hanno dato origine a un contenzioso pendente innanzi al Tar Lazio (R.G. 6726/2024)[4], intende svolgere le seguenti considerazioni.

La scelta del Comune di Fiumicino di far rivivere le procedure di cui alla Determina dirigenziale n. 6696/2020, secondo i criteri stabiliti dalla medesima, ai fini della definizione degli *iter* di estensione delle concessioni demaniali marittime nel territorio comunale, si pone in contrasto con i principi concorrenziali sanciti dall'articolo 49 TFUE e dall'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi"), nella misura in cui preclude lo svolgimento di procedure di gara realmente competitive per l'assegnazione delle 108 c.d.m. insistenti nel territorio comunale.

Tale decisione, infatti, differisce al 2033 il reale confronto competitivo per il mercato, che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni in essere, e favorisce gli effetti distorsivi connessi a ingiustificate rendite di posizione attribuite ai concessionari storici. In tal modo, il Comune ritarda l'applicazione della normativa euro-unitaria e l'apertura alla concorrenza del mercato, impedendo di cogliere i benefici che sarebbero derivati dal compimento delle procedure a evidenza pubblica finalizzate a nuovi affidamenti delle concessioni venute a scadenza.

Come più volte ricordato dall'Autorità, anche a codesta Amministrazione, sia il giudice nazionale[5] che quello europeo[6] hanno da tempo affermato l'obbligo di procedere con gare a evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, in applicazione dei principi generali a tutela della concorrenza espressi dalle norme euro-unitarie sopra richiamate.

Con riferimento al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni, e al richiamo al Codice della Navigazione e al Regolamento di esecuzione contenuto nei provvedimenti in esame, l'Autorità intende ribadire le criticità derivanti dall'impiego di forme procedimentali su istanza di parte piuttosto che di avvio di ufficio[7]. Come affermato nei pronunciamenti del Consiglio di Stato[8], il regime dell'evidenza pubblica, discendente dall'applicazione dell'articolo 12 della Direttiva Servizi, deve essere volto a perseguire l'obiettivo di aprire il mercato delle concessioni demaniali marittime alla concorrenza e assicurare la *par condicio* tra i soggetti potenzialmente interessati.

In particolare, nella sentenza del 16 dicembre 2024, n. 10131, il Consiglio di Stato ha rilevato che "[l]*'arcaico e informale modello dell'articolo 37 cod. nav. non può dunque ritenersi (più) adeguato alle esigenze di trasparenza e concorrenzialità che permeano questo settore dell'ordinamento, nell'evoluzione che esso ha subito, al pari di altri settori dell'ordinamento*". Ne discende, secondo il Consiglio di Stato, che "*Se così è, come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare anche nella sua più recente giurisprudenza (v., per tutti, Cons. St., sez. VII, 20 maggio 2024, nn. 4479,*

[4] Cfr. AS1987 - *Comune di Fiumicino (RM) - Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative*, in Boll. n. 24/2024, e AS2065 - *Comune di Fiumicino (RM) - Proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative*, in Boll. n. 11/2025.

[5] Cfr. Consiglio di Stato, sentenze del 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 e, da ultimo, del 16 dicembre 2024, n. 10131. Si vedano anche le sentenze della Corte costituzionale n. 70 e n. 109 del 2024; nonché la sentenza della Corte di Cassazione, 25 giugno 2025, n. 17142.

[6] Cfr. Corte di giustizia Ue, 20 aprile 2023, *AGCM (Comune di Ginosa)*, C-348/2022, EU:C:2023:301.

[7] Cfr. AS2144 e AS2029, cit..

[8] Cfr. Consiglio di Stato, A.P. n. 17/2021. Anche le pronunce del Consiglio di Stato, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481 fanno esplicito riferimento alle "*procedure competitive ad evidenza pubblica*".

4480 e 4481), si comprende bene perché l'articolo 37 cod. nav. non possa garantire l'adeguatezza di quella procedura selettiva che, se anche non richiede lo stesso grado di complessità che contraddistingue il codice dei contratti pubblici […], come costantemente afferma la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato […], nemmeno può appagarsi di un modulo procedimentale costruito sulla domanda di rinnovo del concessionario uscente, pubblicata con il c.d. "rende noto" solo a livello locale, in attesa che potenziali concorrenti formulino osservazioni o presentino proprie domande, senza previa determinazione, da parte dell'autorità pubblica, di imparziali, trasparenti e proporzionali criteri di partecipazione alla gara". Ancor più di recente, tali principi sono stati ribaditi dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1128 e n. 1129 dell'11 febbraio 2025, nonché n. 607 e n. 639 del 26 gennaio 2026.

In ogni caso, la procedura selettiva deve concretamente soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità, rispetto della *par condicio* e confronto concorrenziale, attraverso un efficace meccanismo pubblicitario e mediante il ricorso a specifici oneri istruttori e motivazionali. Tale circostanza, tuttavia, non può essere rinvenuta nel caso di pubblicità esclusivamente locale (ossia nell'albo pretorio o sul sito del Comune) o per un periodo di tempo limitato (venti giorni), come previsto nella Determina dirigenziale in esame, adottata peraltro il 31 dicembre 2020, poco prima quindi di Capodanno, periodo caratterizzato dal susseguirsi di vari giorni festivi.

L'Autorità, inoltre, ha più volte sostenuto[9] la necessità che l'Amministrazione concedente non adotti comportamenti volti a favorire i concessionari uscenti, come nel caso di specifici inviti indirizzati dall'ente concedente ai concessionari uscenti per indurli a presentare domanda di rinnovo delle concessioni, come diversamente è avvenuto nel caso di specie con l'avviso pubblico allegato alla Determinazione dirigenziale n. 6696/2020.

Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ritiene che la Deliberazione della Giunta del Comune di Fiumicino n. 78/2026 e la Determinazione dirigenziale n. 6696/2020 si pongano in contrasto con i principi concorrenziali nella misura in cui impediscono un reale ed effettivo confronto competitivo. In particolare, i provvedimenti comunali si pongono in contrasto con l'articolo 49 TFUE, in quanto limitano ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della Direttiva Servizi.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Fiumicino dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

LA PRESIDENTE *f.f.*
Elisabetta Iossa

9 *Ibidem.*

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Fiumicino al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, relativo alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 24 aprile 2026, avente a oggetto "Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Atto di indirizzo" e alla Determinazione dirigenziale dell'Area Edilizia e T.P.L. del Comune di Fiumicino n. 6696 del 31 dicembre 2020, avente a oggetto "Estensione validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo – Modalità operative – approvazione avviso pubblico e modulistica".

L'Autorità, il 14 luglio 2026, ha deliberato di rendere un parere motivato al Comune di Fiumicino, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, in merito alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 24 aprile 2026, avente a oggetto "*Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative – Atto di indirizzo*" e alla Determinazione dirigenziale dell'Area Edilizia e T.P.L. del Comune di Fiumicino n. 6696 del 31 dicembre 2020, avente a oggetto "*Estensione validità delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo – Modalità operative – approvazione avviso pubblico e modulistica*", trasmesse dal Comune di Fiumicino in data 12 giugno 2026.

Nel proprio parere, l'Autorità ha ritenuto che la scelta del Comune di Fiumicino di far rivivere le procedure di cui alla Determina dirigenziale n. 6696/2020, secondo i criteri stabiliti dalla medesima, ai fini della definizione degli *iter* di estensione delle concessioni demaniali marittime nel territorio comunale, si ponga in contrasto con i principi e con la disciplina euro-unitaria di cui all'articolo 49 TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) nella misura in cui impedisce il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, fino al 2033, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

A seguito della ricezione del predetto parere motivato, il Comune di Fiumicino non ha fornito alcun riscontro.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Ente al suddetto parere motivato, l'Autorità, nella propria riunione del 6 ottobre 2026, ha disposto di impugnare i provvedimenti in oggetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

AS2198 – COMUNE DI UDINE - INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Roma, 15 ottobre 2026

Comune di Udine

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 13 ottobre 2026, ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle modalità con cui il Comune di Udine valuta le istanze presentate da operatori economici interessati a realizzare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici sul suolo pubblico comunale.

Dalle evidenze acquisite è emerso che, nel 2019, codesta Amministrazione comunale ha istituito un servizio unitario, qualificato come servizio di interesse economico generale (di seguito, "SIEG"), comprendente il *car sharing* elettrico, la gestione delle infrastrutture di ricarica comunali esistenti e la realizzazione e gestione di nuove infrastrutture. Il servizio è stato affidato, all'esito di una procedura ad evidenza pubblica conclusa nel 2020, al RTI guidato da Hera Comm S.p.A. e il successivo contratto di servizio ha previsto l'esclusiva in favore del concessionario. La durata della concessione era fissata in cinque anni per il servizio di *car sharing* e di gestione delle relative colonnine (salva la possibilità di proroga ove ne ricorressero le condizioni normative), nonché in venti anni per la gestione delle infrastrutture di ricarica esistenti e di quelle aggiuntive realizzate dal concessionario.

Secondo quanto rappresentato da codesto Ente, l'assetto unitario della concessione rispondeva all'esigenza di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, consentendo ai ricavi derivanti dalla gestione delle infrastrutture di ricarica di concorrere alla copertura delle perdite associate alle altre attività affidate. L'Amministrazione ha pertanto individuato in tale meccanismo la "missione dell'esclusiva".

L'Autorità prende atto della particolare configurazione del servizio e delle esigenze sottese alla concessione ricordando tuttavia che le deroghe alla concorrenza a favore del concessionario rappresentano delle eccezioni che devono essere funzionali al perseguimento di un interesse pubblico e necessarie a garantire lo svolgimento di un SIEG in condizioni economicamente sostenibili.

Dagli elementi acquisiti emerge, tuttavia, che l'Amministrazione in indirizzo interpreta l'esclusiva come preclusiva *tout court*, per l'intera durata della concessione, di qualsiasi ulteriore installazione di infrastrutture di ricarica da parte di operatori terzi sul suolo pubblico comunale. Sulla base di tale criterio sono state respinte, tra il 2024 e il 2026, diverse richieste provenienti da più operatori, senza

che, a quanto consta, sia stata svolta una specifica verifica della concreta incidenza delle singole iniziative sull'assetto concessorio e sul relativo equilibrio economico-finanziario.

Al riguardo assume rilievo anche l'articolo 57, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020, intervenuto successivamente alla procedura di affidamento[1]. Tale disciplina non rimette in discussione retroattivamente la validità della concessione esistente e non attribuisce agli operatori un diritto al rilascio dell'autorizzazione. Essa contempla tuttavia espressamente la possibilità di presentare istanze per la realizzazione e gestione di infrastrutture riferite a una strada, a un'area o a un insieme di esse e prevede, nei casi ivi indicati, forme di pubblicità e procedure valutative improntate ai principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione. Nella formulazione oggi vigente, la disposizione valorizza inoltre la presenza di una pluralità di gestori nel territorio comunale.

La giurisprudenza amministrativa, che si è recentemente pronunciata sulla portata applicativa di tale norma, ha peraltro escluso che una precedente attività di programmazione o selezione possa costituire, di per sé, un impedimento assoluto all'esame di successive istanze relative a specifiche aree[2].

Tanto considerato, l'Autorità ritiene che debbano essere adeguatamente considerate le specifiche esigenze prospettate dal Comune di Udine. Il possibile impatto sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, le eventuali pretese del concessionario, le conseguenze sui finanziamenti pubblici ricevuti, nonché le esigenze di programmazione del territorio possono costituire ragioni idonee a giustificare il mancato accoglimento di una determinata richiesta. Analogamente possono assumere rilievo il livello di utilizzo delle infrastrutture esistenti, la prevista realizzazione di ulteriori punti di ricarica, l'incidenza di nuove installazioni sulla disponibilità degli stalli di sosta.

Tuttavia, l'utilizzo da parte di codesta Amministrazione dell'esclusiva quale ragione che automaticamente esclude qualsiasi nuova iniziativa appare suscettibile di sollevare criticità sotto il profilo concorrenziale, nella misura in cui conduce a escludere *a priori*, in assenza di qualsiasi valutazione alternativa, ogni possibilità di installazione sul suolo pubblico comunale, senza che le caratteristiche della singola proposta pervenuta – in termini, tra l'altro, di localizzazione, numero e

[1] Tale norma prevede che "[p]*er le finalità di cui al comma 7, i comuni possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. Tali procedure sono strutturate in modo da favorire, a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti attivi nella gestione delle infrastrutture di ricarica nel territorio comunale. Resta fermo che un soggetto pubblico o privato può comunque richiedere al comune con le modalità di cui al comma 3-bis l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse. Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori. A fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il comune dà priorità alle istanze provenienti da soggetti che detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di ricarica installate o già autorizzate all'installazione nel territorio comunale*.".

[2] Cfr. Tar Toscana, sentenza 25 febbraio 2026, n. 404; Tar Liguria, sentenza del 22 giugno 2026, n. 819; Tar Bologna, sentenza del 16 aprile 2025, n. 393.

tipologia delle infrastrutture, eventuale sovrapposizione con quelle esistenti/programmate e di sua concreta incidenza economica - assumano rilievo nell'esame della sua possibile compatibilità con l'assetto concessorio e con gli interessi pubblici sottesi al servizio affidato.

La stessa disciplina contrattuale relativa all'equilibrio economico-finanziario della concessione sembra distinguere, del resto, le circostanze suscettibili di dar luogo alla revisione della concessione e richiede che ne sia verificata l'effettiva incidenza sull'equilibrio degli investimenti e della gestione. Pertanto, l'autorizzazione a un operatore terzo, in determinate circostanze, può risultare compatibile con i diritti del concessionario, senza compromettere l'equilibrio del servizio, eventualità che non può essere esclusa se non sulla base di un'approfondita istruttoria che evidenzi le possibili ragioni ostative.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità auspica che, nell'esame delle istanze presentate dagli operatori terzi per l'installazione di infrastrutture di ricarica sul suolo pubblico comunale, codesto Comune proceda a una valutazione delle caratteristiche delle singole proposte e delle loro concrete ripercussioni sull'assetto concessorio e sulla programmazione comunale sulla base di un'adeguata istruttoria all'esito della quale vengano esplicitate le ragioni dell'accoglimento o meno dell'istanza.

L'Autorità invita codesta Amministrazione a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle considerazioni sopra formulate.

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

VARIE

FORMULARI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DEL 19 GIUGNO 2026, N. 120
Provvedimento n. 32076

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 ottobre 2026;

VISTA la legge 19 giugno 2026, n. 120 recante "*Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti*";

RITENUTO opportuno adottare due Formulari, uno per la comunicazione preventiva ed uno per la comunicazione successiva, previste dall'art. 3 della legge n. 120/2026, al fine di facilitare l'attività delle imprese che intendano destinare proventi in beneficenza derivanti dalla vendita di prodotti;

DELIBERA

di adottare due Formulari, uno per la comunicazione preventiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, e uno per la comunicazione successiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 120/2026, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento e i Formulari saranno pubblicati sul Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sul sito *internet* dell'Autorità.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

Autorità garante della concorrenza e del mercato	Bollettino Settimanale Anno XXXVI- N. 42 - 2026
Coordinamento redazionale	Giulia Antenucci
Redazione	Fabrizio De Tullio, Valerio Ruocco, Manuela Villani Autorità garante della concorrenza e del mercato Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Web: https://www.agcm.it
Realizzazione grafica	Area Strategic Design